



Sent. n.182/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.

Dott. Saverio Galasso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80001**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti:

di Marcello CANCELLIERI (CF: CNMCL52A01E813U), nato
a Magliano Romano (RM) il 01 gennaio 1952 ed ivi
residente in Via del Carmine n. 24, Magliano Romano
(RM), rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'Avv. Tommaso Acconcia e con lo stesso
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Viale delle Milizie n. 76, il quale indica per
le comunicazioni di rito l'indirizzo p.e.c.:
tommasoacconcia@ordineavvocatiroma.org;

della Dott.ssa Barbara DOMINICI (C.F.:

DMNBBR74E54H501R), nata a Roma il 14.05.1974, residente in Via Giuseppe Garibaldi n. 104, 00069 Trevignano Romano, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Polibio n. 15 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lepore (C.F.: LPRGPP65B14H501X), giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito p.e.c.: g.lepore@studiolepore.it.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti di causa;

Vista l'istanza di applicazione di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. presentata dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta depositata in atti in data 27.09.2023;

Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell'art. 130 c.g.c. in data 27.09.2023;

Visto il decreto di accoglimento del Collegio n. 12/2023 pubblicato mediante deposito in segreteria il 26.10.2023;

Udito nell'udienza camerale del 6 febbraio 2023 il Consigliere relatore;

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore Generale Dott.ssa Maria Teresa d'Urso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 10 maggio 2023 la

Procura regionale ha convenuto in giudizio Marcello Cancellieri e Barbara Dominici per sentirli condannare rispettivamente al pagamento di complessivi € 100.789,00 (quanto al Cancellieri) ed € 45.058,00 (quanto alla Dominici) o diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore del Comune di Magliano Romano / Organismo Straordinario di Liquidazione del comune di Magliano Romano.

Le contestazioni formulate dalla Procura contabile hanno avuto origine da atto di denuncia trasmesso in data 08.07.2020 dal Sindaco di Magliano Romano alla Procura della Repubblica di Tivoli e alla Procura della Corte dei conti di Roma per fatti afferenti condotte penalmente rilevanti tenute dai convenuti (riferite alle annualità di gestione dal 2014 al 2018) che avrebbero condotto al dissesto del comune di Magliano Romano.

In particolare, al Cancellieri -in qualità di Responsabile del servizio economico-finanziario del medesimo Comune- sono state contestate una serie di condotte illecite (dolose) finalizzate a trarre un ingiustificato vantaggio personale per avere disposto una serie di pagamenti iscritti nel bilancio comunale in "*partite di giro*" al fine di saldare rate derivanti

da cessioni del quinto in essere sullo stipendio del medesimo convenuto per complessivi € 26.703,00. In relazione a tali somme il convenuto stipulava accordo teso alla restituzione dell'indebito vantaggio con Commissario straordinario.

La Procura regionale, nel parere per il rito abbreviato del 28 giugno 2023 ha riconosciuto *"l'integrale pagamento della posta di danno contestata a titolo di dolo, stante l'attestazione in atti rilasciata dal Commissario straordinario della liquidazione in data 22.06.2023"*.

La Procura ha altresì contestato una serie di condotte caratterizzate dalla alterazione delle scritture contabili dell'Ente attraverso la cancellazione di residui attivi, l'iscrizione in bilancio di spese prive di copertura, l'irregolare tenuta dei residui passivi, l'omesso versamento di tributi e contributi, la squadratura delle partite di giro, la mancata restituzione delle anticipazioni di cassa, la scorretta contabilizzazione di crediti di incerta esigibilità e sovrastima della parte disponibile del risultato di amministrazione ossia, in sostanza, una irregolare tenuta della gestione contabile finalizzata ad alterarne gli esiti e distrarre risorse pubbliche.

2. Con memoria del 26 settembre 2023 si è costituito in giudizio il Sig. Cancellieri, formulando contestualmente istanza di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c. a mezzo pagamento della somma di € 22.500,00 pari al 30% del danno contestato.

3. Con parere depositato in data 28 giugno 2023 la Procura regionale si è espressa positivamente sulla richiesta di definizione con rito abbreviato, subordinatamente al pagamento di una somma pari al 50% della pretesa risarcitoria azionata con l'atto di citazione, relativa alla voce di danno contestato a titolo di colpa grave, pari ad Euro 37.543,00.

4. Con decreto 12/2023, pubblicato mediante deposito in segreteria il 26.10.2023, è stata ritenuta ammissibile e accolta l'istanza di applicazione del rito abbreviato formulata dalla parte convenuta. Il Collegio, per l'effetto, ha provveduto disponendo il pagamento di una somma pari al 30% del danno contestato dalla Procura regionale a titolo di colpa grave (€ 22.500,00) a favore del Comune di Magliano Romano nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto alla parte convenuta. E' stata, quindi, fissata l'udienza del 6 febbraio 2024 per la verifica dell'intervenuto tempestivo pagamento

ed eventuale discussione del merito.

5. Con note depositate in data 24.01.2024 il convenuto ha prodotto copia della disposizione di pagamento in favore del Comune di Magliano Romano asseverando l'avvenuto adempimento delle disposizioni di cui al decreto 12/2023.

6. All'odierna udienza la Procura ha concordato sull'intervenuto esatto adempimento delle formalità previste per la definizione della posizione del convenuto ai sensi del rito speciale, insistendo per la condanna al pagamento delle spese di giudizio. La difesa del convenuto ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato richiamando i propri scritti e le conclusioni ivi rassegnate.

7. La causa matura per la decisione è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'art.130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che *"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico*

ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".

I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che "Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata".

Il comma 8 statuisce, infine, che "il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese". Il comma 9 definisce espressamente "non impugnabile" la sentenza pronunciata in primo grado. Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente

seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n. 12/2023, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente la disposizione di bonifico dell'17.11.2023 e la successiva quietanza erariale, resa dal comune di Magliano Romano con nota data 24.11.2023, per la somma di euro 22.500,00.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c.

2. Le spese di lite si pongono a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza "virtuale", in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l'illecito ascrivito e vengono liquidate nella complessiva somma di € 500,00.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio definitivamente pronunciando, dichiara che il Sig. Marcello Cancellieri ha versato tempestivamente le somme dovute in virtù del decreto n. 12/2023 e conseguenzialmente definisce il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € 500,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6
febbraio 2023.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 30 aprile 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente